

Deliberazione 16 dicembre 2009 - EEN 23/09

Avvio di procedimento per il riesame di provvedimenti di verifica e certificazione di progetti di risparmio energetico ai fini dell'esercizio dei poteri di autotutela e dell'adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti di Escoitalia S.r.l., in materia di riconoscimento di titoli di efficienza energetica

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 dicembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/05 (di seguito: legge n. 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: D.P.R. n. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "*Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*" e il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "*Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*" (di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, o decreti ministeriali 20 luglio 2004);
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "*Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004*" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 dicembre 2002, n. 234/02, così come modificata e integrata dalla deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 (di seguito: deliberazione n. 234/02);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 e s.m.i. (di seguito: Linee guida);

- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 (di seguito: deliberazione n. 111/04);
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 219/04);
- la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2008, VIS 14/08 (di seguito: deliberazione VIS 14/08);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.

Considerato che:

- i decreti ministeriali 20 luglio 2004 e il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 individuano obiettivi quantitativi nazionali annuali di risparmio di energia primaria per gli anni dal 2005 al 2012, in base a quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
- gli obiettivi quantitativi nazionali annuali di risparmio di energia primaria di cui al precedente alinea sono ripartiti dall'Autorità tra le imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale obbligate ai sensi dei decreti ministeriali di cui al medesimo alinea (di seguito: distributori obbligati), in base ai criteri definiti dagli stessi decreti;
- i progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti alinea devono essere conformi, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 5 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, e possono essere eseguiti mediante azioni dirette dei distributori obbligati, o tramite i soggetti individuati dall'articolo 8, comma 1 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 come integrati dall'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, tra i quali sono comprese le società terze operanti nel settore dei servizi energetici;
- pertanto le società terze operanti nel settore dei servizi energetici, quali la società Escoitalia S.r.l. (di seguito: Escoitalia), pur non essendo soggette ad alcun obbligo di risparmio energetico, possono, ai sensi dell'articolo 10 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, realizzare progetti di risparmio energetico ed ottenere titoli di efficienza energetica attestanti i risparmi di energia primaria effettivamente conseguiti (di seguito anche: TEE o certificati bianchi) al fine di venderli ai distributori obbligati;
- la deliberazione n. 219/04 riconosce, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, successivamente sostituito dall'articolo 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, un contributo tariffario ai costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico agli stessi assegnati; tale contributo viene erogato dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico su specifica richiesta dell'Autorità ed è finanziato con il prelievo sulle tariffe elettriche e del gas naturale pagate da tutti i consumatori;

- il contributo tariffario di cui al precedente alinea concorre a determinare il valore economico dei titoli di efficienza energetica emessi a certificazione dei risparmi energetici conseguiti anche dalle società come Escoitalia e da queste successivamente venduti ai distributori obbligati;
- in base all'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico ed all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale gas, ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui agli stessi decreti sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalità stabilite nelle *“Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica”*, che sono state approvate dall'Autorità con la deliberazione n. 103/03;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p), delle Linee guida, un progetto è composto da uno o più interventi di risparmio energetico ammissibili ai sensi dell'articolo 5 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera v), delle Linee guida il soggetto titolare del progetto risponde della corretta preparazione, esecuzione e valutazione dello stesso, inclusa la veridicità e la completezza delle informazioni rese al soggetto responsabile delle attività di verifica e certificazione dei risparmi ai sensi degli articoli 13 e 14 delle medesime Linee guida;
- l'articolo 12, comma 1 delle Linee guida stabilisce che i soggetti titolari di progetti di risparmio energetico debbano presentare al soggetto responsabile dell'attività di verifica e certificazione una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti (di seguito anche: RVC), con allegata la relativa documentazione prevista dall'articolo 13;
- ai sensi dell'articolo 12, comma 2, delle Linee guida nei casi di progetti quali quelli oggetto del presente provvedimento, la presentazione di cui al precedente alinea deve avvenire entro trenta giorni dalla fine del semestre nel quale il progetto ha raggiunto la dimensione minima prevista dall'articolo 10, comma 1, delle stesse Linee guida;
- nella richiesta di verifica e certificazione i soggetti titolari di progetto dichiarano che i progetti rendicontati sono stati realizzati in conformità al dettato delle Linee guida;
- in particolare, nella richiesta di verifica e certificazione i soggetti titolari di progetti quali quelli presentati da Escoitalia dichiarano, ai sensi dell'articolo 9 delle Linee guida, la conformità dei progetti rendicontati al disposto dell'articolo 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, che individua le caratteristiche tecniche che devono possedere i prodotti, apparecchi e componenti dei progetti di cui si chiede la certificazione, e alla normativa tecnica specificata nelle schede tecniche approvate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 4, comma 2, delle Linee guida;
- nella suddetta richiesta di verifica e certificazione i soggetti titolari di progetto dichiarano altresì, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, delle Linee guida, che il progetto è stato realizzato nel rispetto dell'articolo 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e, quindi, che allo stesso non sono stati riconosciuti contributi in conto capitale prima dell'entrata in vigore degli stessi decreti ministeriali;

- ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 delle Linee guida, nel caso di interventi standardizzati il risparmio specifico lordo annuo dell'intervento è quantificato mediante la determinazione, in apposite schede tecniche standardizzate, dei risparmi relativi a ciascuna unità fisica di riferimento (di seguito anche: UFR), senza procedere a misurazioni dirette dei consumi energetici;
- con la deliberazione n. 234/02 l'Autorità ha approvato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, delle Linee guida, le schede tecniche standardizzate n. 1 (sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato), n. 2 (sostituzione di scaldacqua elettrico con scaldacqua a metano a camera stagna e accensione piezoelettrica), n. 3 (nuova installazione di caldaia unifamiliare a 4 stelle di efficienza alimentata a gas naturale), n. 4 (sostituzione di scaldacqua a gas, a camera stagna e accensione piezoelettrica), n. 5 (sostituzione di vetri semplici con doppi vetri), n. 6 (isolamento delle pareti e delle coperture), n. 7 (impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 kW) e n. 8 (impiego di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria);
- con la deliberazione n. 111/04 l'Autorità ha modificato le schede tecniche di cui al precedente alinea ed ha approvato nuove schede tecniche, fra le quali: la n. 9 (installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza, inverter, in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio con potenza inferiore a 22 kW), la n. 12 (sostituzione di frigoriferi, frigo-congelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi a più alta efficienza) e la n. 19 (installazione di condizionatori ad aria esterna ad alta efficienza con potenza frigorifera inferiore a 12 kWf);
- l'articolo 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che *“l'Autorità per l'energia elettrica e il gas delibera gli atti di indirizzo ai quali devono conformarsi le attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di intervento ammesse, ivi inclusi i necessari controlli a campione [...]”*;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 1, delle Linee guida, il soggetto responsabile delle attività di verifica e certificazione effettua, anche a campione, i controlli di cui al precedente alinea, necessari ad accertare che i progetti siano stati realizzati in modo conforme alla normativa e alla regolazione di riferimento e a quanto dichiarato e documentato dal soggetto titolare del progetto in sede di richiesta di verifica e certificazione;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 2, delle Linee guida, per consentire i controlli di cui al precedente alinea, il soggetto titolare del progetto è tenuto a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dei singoli interventi che compongono il progetto rendicontato, la documentazione atta ad attestare quanto dichiarato in sede di richiesta di verifica e certificazione;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 3, delle Linee guida, per i progetti standardizzati quali quelli oggetto del presente provvedimento, la documentazione di cui al comma 2 del medesimo articolo deve essere idonea a comprovare, per mezzo di documenti fiscali, come minimo il numero di UFR oggetto degli interventi rendicontati, il rispetto dell'articolo 9, comma 1 delle medesime Linee guida e, qualora previsto nelle schede tecniche relative ai

singoli interventi rendicontati, anche il nome e l'indirizzo dei clienti partecipanti;

- ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 9 e dell'articolo 16, comma 2, delle Linee guida, l'emissione dei titoli di efficienza energetica a certificazione dei risparmi energetici effettivamente conseguiti nell'ambito di progetti di tipo standardizzato avviene, per ogni intervento incluso nel progetto, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell'intervento stesso, a decorrere dall'inizio del periodo di riferimento della verifica e certificazione nel quale sono stati contabilizzati per la prima volta, salvo esito negativo di eventuali controlli.

Considerato inoltre che:

- in data 21 settembre 2005 e 27 settembre 2005, Escoitalia, società terza operante nel settore dei servizi energetici, ha presentato per via telematica all'Autorità, ai sensi dell'articolo 12 delle Linee guida, due richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici relative a due progetti, aventi codice 0791293063805R007 e 0791293063805R008 (di seguito rispettivamente: R007 e R008);
- in data 21 settembre 2005 (prot. Autorità n. 22011 del 26 settembre 2005) e in data 27 settembre 2005 (prot. Autorità n. 22325 del 29 settembre 2005) Escoitalia ha presentato in forma cartacea le medesime istanze di cui al precedente alinea, accompagnandole con le corrispondenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;
- con le suddette istanze Escoitalia ha chiesto all'Autorità di verificare, sulla base di quanto dichiarato nelle stesse, la corretta realizzazione dei due progetti rendicontati e degli interventi che li compongono (rispettivamente 24 interventi per il progetto R007 e 8 interventi per il progetto R008) e di certificare l'entità dei risparmi energetici conseguiti;
- in tale occasione, Escoitalia ha dichiarato espressamente che gli interventi oggetto delle due istanze sono stati realizzati nel rispetto delle Linee guida, con particolare riferimento all'articolo 9 e all'articolo 13, commi 8 e 9;
- in particolare, Escoitalia ha assicurato di aver svolto i progetti rendicontati in conformità all'articolo 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e alla normativa tecnica specificata nelle schede tecniche di riferimento, garantendo altresì di non aver ricevuto contributi in conto capitale prima dell'entrata in vigore degli stessi decreti ministeriali, conformemente a quanto disposto dai medesimi decreti;
- le dichiarazioni rese da Escoitalia nelle richieste di verifica e certificazione e nei documenti alle stesse allegati hanno, come espressamente riconosciuto nelle dichiarazioni medesime, il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- con note rispettivamente in data 15 febbraio 2006 (prot. n. RM/M06/904) e in data 21 aprile 2006 (prot. n. RM/M06/2330), il Direttore Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità (di seguito: il Direttore DCQS), in qualità di responsabile del procedimento, ha certificato, sulla base della documentazione presentata e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalla società, che i progetti oggetto della RVC R007 e R008 avevano conseguito risparmi di energia primaria in ammontare equivalente a quelli rendicontati da Escoitalia e, nel

contempo, ha autorizzato la società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (oggi e di seguito: società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.) ad emettere a favore di Escoitalia titoli di efficienza energetica (TEE) corrispondenti in volume e tipologia ai risparmi certificati;

- conformemente a quanto disposto dalle Linee guida, in seguito alle due citate comunicazioni del responsabile del procedimento, fatti salvi gli esiti negativi di eventuali controlli, Escoitalia vedeva riconosciuta la persistenza dei risparmi energetici annuali certificati per la rimanente vita utile dei singoli interventi che compongono i due progetti oggetto delle due istanze, con relativa emissione automatica trimestrale da parte del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., su autorizzazione dell'Autorità, dei TEE a certificazione dei risparmi energetici che sarebbero stati conseguiti nei rimanenti trimestri di vita utile dei due progetti;
- con deliberazione VIS 14/08 l'Autorità ha deciso di effettuare tre verifiche ispettive nei confronti di soggetti titolari di progetti di risparmio energetico;
- in data 6, 7 e 8 maggio 2008 il personale dell'Autorità, il personale dell'allora Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (oggi Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e i militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, hanno svolto la verifica ispettiva presso la sede di Escoitalia, secondo la relativa Procedura approvata con determinazione del Direttore Generale dell'Autorità n. 19/08;
- la documentazione prodotta da Escoitalia per attestare quanto dichiarato nelle due richieste di verifica e certificazione oggetto di ispezione, che ai sensi delle Linee guida la società era tenuta a conservare dal momento della presentazione delle due citate richieste, è stata successivamente integrata da Escoitalia con una nota in data 3 giugno 2008 (prot. Autorità n. 16133 di pari data), alla quale ha fatto seguito una seconda integrazione effettuata dalla società stessa in data 28 luglio 2008 (prot. Autorità n. 22633 di pari data);
- la relazione ispettiva ha tenuto conto delle integrazioni di cui al precedente alinea ed è stata inviata dalla Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio della stessa Autorità l'11 gennaio 2009;
- la relazione ispettiva evidenzia numerose irregolarità commesse in entrambi i progetti in esame (R007 e R008);
- in particolare, con riferimento al progetto rendicontato nella richiesta di verifica e certificazione R007:
 - a) in alcuni casi (intervento n. 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 24), Escoitalia non ha prodotto documenti giustificativi idonei a provare che tutti gli interventi rendicontati fossero stati effettivamente realizzati al momento della loro rendicontazione nell'ambito della RVC, come peraltro dichiarato dalla società nella medesima istanza, con conseguente violazione, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 13, comma 8, e dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida;
 - b) in molti casi (intervento n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22 e 24), Escoitalia non ha prodotto documenti giustificativi idonei a provare la quantità di unità fisiche di riferimento rendicontate nella RVC, con conseguente violazione dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e, conseguentemente, delle schede tecniche di riferimento di cui alla deliberazione n. 234/02;

- c) in alcuni casi (intervento n. 2, 10, 15 e 19), sulla base della documentazione prodotta da Escoitalia in sede ispettiva, gli interventi non risultano essere stati realizzati successivamente al primo gennaio 2001, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e dall'articolo 4, comma 4 del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004;
- d) in alcuni casi (intervento n. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 e 24) Escoitalia non ha prodotto l'elenco dei clienti finali presso i quali sarebbero stati realizzati gli interventi rendicontati (nome, cognome e numero di telefono), in violazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, delle Linee guida;
- e) in molti casi (intervento n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11,12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23 e 24), Escoitalia non ha prodotto documenti giustificativi idonei a comprovare il rispetto, con riferimento alle UFR oggetto degli interventi, di tutte le condizioni di applicabilità delle schede tecniche di riferimento, e in alcuni casi (intervento n. 12, 13, 14, 17, 21, 22 e 23) ha addirittura prodotto documenti dai quali risulta la violazione di alcune di queste condizioni di applicabilità in contrasto, dunque, con quanto dichiarato dalla società nella RVC e in violazione dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, della Linee guida e della deliberazione n. 234/02;
- f) in un caso (intervento n. 18), Escoitalia ha prodotto documenti che fanno riferimento a contributi di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente n. 106 del 2001, a contributi derivanti dalla legge 17 febbraio 1992 n. 179 ("Norme per l'edilizia residenziale pubblica") e a non meglio specificati contributi Regione Piemonte, in violazione dell'articolo 5, comma 4, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
- con riferimento al progetto rendicontato nella richiesta di verifica e certificazione R008 e in relazione agli interventi che lo compongono:
 - a) Escoitalia non ha prodotto documenti giustificativi idonei a provare la quantità di unità fisiche di riferimento rendicontate nella RVC, con conseguente violazione dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida e, conseguentemente, delle schede tecniche di riferimento di cui alla deliberazione n. 234/02 e alla deliberazione n. 111/04;
 - b) Escoitalia non ha prodotto documenti giustificativi idonei a provare che tutti gli interventi rendicontati fossero stati effettivamente realizzati al momento della loro rendicontazione nell'ambito della RVC, come peraltro dichiarato dalla società nella medesima, con conseguente violazione dell'art. 12, comma 1, art. 13, comma 8, e dell'art. 14, commi 1, 2 e 3, delle Linee guida;
 - c) Escoitalia non ha prodotto documenti giustificativi idonei a comprovare il rispetto di tutte le condizioni di applicabilità delle schede tecniche, in violazione, dunque, di quanto dichiarato dalla società nella RVC, dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, della Linee guida, della deliberazione n. 234/02 e della deliberazione n. 111/04;
 - d) Escoitalia non ha prodotto l'elenco dei clienti finali presso i quali sarebbero stati realizzati gli interventi rendicontati (nome, cognome e numero di telefono), in violazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, delle Linee guida;

- il progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione R007 è stato valutato dalla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità anche con riferimento ad altri profili, inerenti a quanto comunicato da Escoitalia alla stessa Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità con nota del 12 dicembre 2007 (prot. Autorità n. 33303 del 18 dicembre 2007);
- con la nota di cui al precedente alinea, infatti, Escoitalia ha comunicato un non meglio precisato errore materiale nei dati contenuti nella richiesta di verifica e certificazione R007 e, precisamente, nei dati relativi all'intervento n. 9 del progetto con la stessa rendicontato;
- con nota in data 9 aprile 2008 (prot. n. 10413 in pari data) il Direttore DCQS ha chiesto a Escoitalia di meglio specificare l'errore cui faceva riferimento la nota di cui al precedente alinea;
- con nota in data 21 aprile 2008 (prot. Autorità n. 11760 in pari data) Escoitalia ha trasmesso le informazioni richieste;
- con nota in data 24 aprile 2008 (prot. n. 12270 in pari data) il Direttore DCQS ha comunicato a Escoitalia di aver provveduto a richiedere alla società Gestore dei Mercati Elettrici S.p.A. il blocco del conto proprietà intestato a Escoitalia, al fine di impedire la vendita dei titoli di efficienza energetica in esso registrati, oltre ad inibire ulteriori emissioni automatiche di titoli di efficienza energetica afferenti il progetto oggetto della rettifica, nelle more di una valutazione delle conseguenze di tale rettifica;
- in data 28 aprile 2008 (prot. Autorità n. 12648 del 30 aprile 2008), Escoitalia ha richiesto delucidazioni circa il fatto che il blocco dei titoli si riferisse solo al progetto R007 e non anche ad altri progetti dalla stessa realizzati;
- in data 18 marzo 2009 (prot. n. 13026 del 19 marzo 2008) il Direttore DCQS, sciogliendo la riserva di valutazione, ha comunicato a Escoitalia le conseguenze della citata rettifica, ha richiamato quanto già disposto con la precedente comunicazione prot. Autorità n. 12270 del 24 aprile 2008, ha quantificato i titoli di efficienza energetica che la società aveva ottenuto indebitamente sulla base dei dati successivamente rettificati dalla stessa con la comunicazione del 21 aprile 2008 (prot. Autorità n. 11760 in pari data), ha disposto l'annullamento di tutti i titoli di efficienza energetica già registrati sul conto proprietà di Escoitalia ed ha ordinato alla società la restituzione della restante quantità ottenuta indebitamente entro un termine prestabilito (60 giorni dal ricevimento della comunicazione);
- in data 20 maggio 2009 (prot. Autorità n. 28577, del 22 maggio 2008), Escoitalia ha chiesto al Direttore DCQS di poter adempiere alla richiesta di cui al precedente alinea ripartendo l'ammontare di titoli dovuti (di seguito: l'indebitato) in più *tranches* o, in alternativa, che venisse differito il termine per adempiere a tale richiesta disposto con la stessa comunicazione del 18 marzo 2009 (prot. n. 13026 del 19 marzo 2008);
- in data 8 giugno 2009 (prot. n. 32794 del 9 giugno 2009) il Direttore DCQS, dopo aver richiamato quanto disposto con la precedente comunicazione prot. Autorità n. 13026 del 19 marzo 2009, ha concesso a Escoitalia ulteriori 60 giorni per l'adempimento dell'obbligo di restituzione dell'indebitato, decorrenti dal ricevimento della comunicazione stessa;
- il termine di cui al precedente alinea è scaduto nel mese di agosto 2009;

- nel frattempo, la relazione ispettiva ha evidenziato, con riferimento ad entrambe i progetti oggetto della RVC R007 e della RVC R008, e indipendentemente dagli esiti della rettifica, una serie di violazioni della normativa di riferimento;
- in data 31 agosto 2009 (prot. Autorità n. 49980 del 2 settembre 2009) Escoitalia ha richiesto alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità di conoscere gli esiti dell'ispezione ispettiva svolta in data 6, 7 e 8 maggio 2008;
- in data 26 ottobre 2009 (prot. Autorità n. 62411 in pari data) il Direttore DCQS ha trasmesso a Escoitalia la relazione inerente la verifica ispettiva svolta in data 6, 7 e 8 maggio 2008;
- in data 29 ottobre 2009 (prot. Autorità n. 63749 del 2 novembre 2009) lo studio legale Orlandi Falzone Perillo Associati ha inviato in nome e per conto di Escoitalia una richiesta di definizione immediata degli esiti dell'ispezione di cui ai precedenti alinea.

Ritenuto che:

- il meccanismo dei titoli di efficienza energetica, introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, successivamente integrato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e disciplinato dalla regolazione attuativa emanata dall'Autorità, è orientato a promuovere il conseguimento di risparmi energetici reali e verificabili e dei connessi benefici collettivi di natura economica, ambientale e di sistema;
- le violazioni di cui alla relazione ispettiva dell'11 gennaio 2009 pregiudicano il reale conseguimento dei risparmi energetici certificati a Escoitalia con le comunicazioni del responsabile del procedimento 15 febbraio 2006 (prot. n. RM/M06/904 in pari data) e 21 aprile 2006 (prot. n. RM/M06/2330 in pari data), indipendentemente dalla rettifica effettuata dalla medesima società in data 21 aprile 2008 (prot. Autorità n. 11760 in pari data) con riferimento al progetto R007;
- le violazioni della normativa da parte di Escoitalia comportano l'erogazione di un contributo tariffario a fronte di titoli di efficienza energetica non corrispondenti a risparmi effettivamente conseguiti e, dunque, un danno al consumatore che finanzia quel contributo con il pagamento delle tariffe elettriche e del gas naturale;
- la complessità della situazione sopra descritta e gli interessi coinvolti impongono un riesame delle note del responsabile del procedimento di cui al precedente alinea e delle conseguenze dalle stesse prodotte, tenuto conto anche della rettifica effettuata da Escoitalia in data 21 aprile 2008 (prot. Autorità n. 11760 in pari data) con riferimento al progetto R007;
- sia doveroso garantire la partecipazione di Escoitalia al presente procedimento finalizzato all'esercizio da parte dell'Autorità dei propri poteri di autotutela e all'adozione di provvedimenti prescrittivi finalizzati a ristabilire la corrispondenza tra i risparmi energetici effettivamente conseguiti in base alla normativa di riferimento e i titoli di efficienza energetica riconosciuti a Escoitalia

DELIBERA

1. è avviato, nei confronti della società Escoitalia S.r.l., un procedimento per il riesame dei provvedimenti datati 15 febbraio 2006 (prot. n. RM/M06/904 in pari data) e 21 aprile 2006 (prot. n. RM/M06/2330 in pari data), relativi alle richieste di verifica e certificazione presentate dalla società e aventi codice rispettivamente 0791293063805R007 e 0791293063805R008 per:
 - a) verificare il rispetto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, delle Linee guida di cui alla deliberazione n. 103/03 e delle schede tecniche approvate con deliberazione n. 234/02 e con deliberazione n. 111/04;
 - b) quantificare, nel caso di accertata violazione della normativa di cui alla precedente lettera a), i corrispondenti titoli di efficienza energetica che la società Escoitalia S.r.l. non aveva diritto di ricevere;
 - c) esercitare i conseguenti poteri di autotutela sui citati provvedimenti datati 15 febbraio 2006 (prot. n. RM/M06/904 in pari data) e 21 aprile 2006 (prot. n. RM/M06/2330 in pari data) e adottare gli eventuali provvedimenti prescrittivi di cui l'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/05;
2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, con il supporto del Direttore della Direzione Legislativo e Legale dell'Autorità per quanto di competenza;
3. il termine dell'istruttoria è di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
4. il provvedimento finale sarà adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio;
6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;

8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Escoitalia S.r.l., via Nino Bixio 31, 53100 Siena, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

16 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis